



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN NOLEGGIO E GESTIONE “FULL SERVICE” DI
SISTEMI ANTIDECUBITO AD USO DEI PAZIENTI
TERRITORIALI DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Cod. Appalto SISTEMI_ANTIDECUBITO_TERR.

Rif. Fascicolo n. 2026_449

Id Sintel 221683846

Cig n. BC47565DB3

CAPITOLATO D’ONERI



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 1.....	5
Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto	5
Art. 2.....	5
Durata e decorrenza del contratto	5
Art. 3.....	5
Garanzia definitiva e stipula.....	5
Art. 4.....	7
Esecuzione del contratto	7
4.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC	7
4.2 - Referente della società appaltatrice	7
Art. 5.....	7
Personale impiegato.....	7
Art. 6.....	8
Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza	8
Art. 7.....	9
Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro	9
Art. 8.....	9
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	9
Art. 9.....	9
Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione.....	9
Art. 10.....	10
Clausola sociale	10
Art. 11	10
Conformità a standard sociali minimi.....	10
Art. 12	10
Responsabilità civile e assicurazioni	10
Art. 13.....	11
Tutela contro azioni di terzi	11
Art. 14.....	11
Normativa sopravvenuta.....	11
Art. 15.....	11
Divieto di sospensione del servizio.....	11
Art. 16.....	12
Scioperi e cause di forza maggiore.....	12
Art. 17	12
Protocollo di legalità	12



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 18.....	12
<i>Comunicazione tentativi di estorsione.....</i>	12
Art. 19.....	12
<i>Prevenzione interforze illecite -Misure anticorruzione</i>	12
Art. 20.....	13
<i>Ulteriori obblighi informativi</i>	13
Art. 21.....	13
<i>Fatturazione e pagamenti.....</i>	13
Art. 22.....	14
<i>Adeguamento ai prezzi Anac o OPRVE</i>	14
Art. 23.....	14
<i>Revisione prezzi e rinegoziazione</i>	14
Art. 24.....	14
<i>Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari</i>	14
Art. 25.....	15
<i>Cessione dei crediti</i>	15
Art. 26.....	15
<i>Controlli e verifiche di conformità’.....</i>	15
Art. 27.....	15
<i>Inadempimenti</i>	15
Art. 28.....	16
<i>Penali</i>	16
Art. 29.....	17
<i>Risoluzione del contratto</i>	17
Art. 30.....	19
<i>Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023</i>	19
Art. 31.....	19
<i>Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.</i>	19
Art. 32.....	19
<i>Subappalto, cessione del contratto, vicende soggettive del contraente.....</i>	19
Art. 33.....	20
<i>Trattamento dei dati.....</i>	20
Art. 34.....	21
<i>Responsabile del trattamento dei dati.....</i>	21
Art. 35.....	21
<i>Comunicazioni</i>	21



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 36.....	21
Spese contrattuali, imposte e tasse	21
Art. 37	22
Foro competente	22
Art. 38.....	22
Modifiche del contratto, norme di rinvio e finali.....	22



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 1

Oggetto, caratteristiche e quantità dell'appalto

Il presente Capitolato d'oneri disciplina il servizio di fornitura in noleggio e gestione "full service" di sistemi antidecubito ad uso dei pazienti territoriali dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Le caratteristiche tecniche dell'appalto sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico. Le quantità e gli importi sono indicati nel Disciplinare di gara/Capitolato tecnico.

Le quantità sono indicate ai soli fini dell'individuazione della migliore offerta, sono indicative e non impegnative e si riferiscono ad un presunto fabbisogno, subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 2

Durata e decorrenza del contratto

L'appalto ha la durata di **36 mesi** con decorrenza indicata nel contratto.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, per motivate ragioni o al ricorrere delle ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

In caso di ritardi nella conclusione della procedura di affidamento di un nuovo appalto, l'Appaltatore uscente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura.

Art. 3

Garanzia definitiva e stipula

Per la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore costituisce una garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, **pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazione) ovvero atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 385/1993) rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023 la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del medesimo decreto legislativo.**

La cauzione è costituita con versamento presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria della Stazione Appaltante, tramite la piattaforma digitale pagoPA, al link **<https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/spontaneo>**, selezionando "Altre tipologie di pagamento, Ente; Azienda ULSS n.8 Berica, Tipologia di pagamento: Pagamenti di depositi cauzionali, Causale: Gara.....CIG, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

La fideiussione, la polizza assicurativa o la cauzione dovranno essere intestate a: **AULSS 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA 02441500242.**

La garanzia fideiussoria viene rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile (c.c.), nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia fideiussoria viene emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, deve essere unita alla procura del garante firmatario e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente. L'operatore economico o il fideiussore devono indicare il sito internet o la PEC del garante tramite i quali la Stazione Appaltante potrà verificare la veridicità e l'autenticità della fideiussione.

L'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante il documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva **entro il termine massimo di 15 giorni** dalla richiesta. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento, l'escussione da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva viene progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia fideiussoria deve essere intestata:

- a tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d), del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2023, introdotto dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, "Decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici", alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti, la stipula contratto avviene mediante scrittura privata e in modalità elettronica.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 4

Esecuzione del contratto

L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, secondo quanto disposto dal presente Capitolato d'oneri, dal Capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dal contratto e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento dell'esecuzione, anche intervenute successivamente alla stipula del contratto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni attività che si renda necessaria od opportuna ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Le attività a carico dell'Appaltatore si intendono interamente remunerate con il corrispettivo contrattuale.

Nel caso ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione. La sospensione del contratto può essere disposta anche dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità. Alla sospensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non disposta dalla Stazione Appaltante, nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

4.1 - Direttore dell'esecuzione del contratto - DEC

Il responsabile unico del progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico, assicurando la regolarità da parte del concessionario e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi al Capitolato tecnico. A tale fine, il DEC svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

4.2 - Referente della società appaltatrice

L'Appaltatore deve indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che è responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con la Stazione Appaltante.

Art. 5

Personale impiegato

L'Appaltatore, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e specializzato, in numero adeguato a garantire la corretta esecuzione del servizio, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il nominativo, la qualifica e l'orario di servizio del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale. In caso di sostituzione, anche temporanea, di personale nel corso dell'esecuzione del contratto, la comunicazione dei nominativi deve avvenire quanto meno con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla intervenuta sostituzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale dell'impresa aggiudicataria qualora quest'ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.

L'Appaltatore, inoltre, deve mettere a disposizione un **Referente Responsabile** della struttura incaricato di gestire la commessa e un suo sostituto, presente nelle ore di servizio e rapidamente rintracciabile durante le altre ore della giornata, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto d'appalto. **Il Referente Responsabile** rappresenta l'unico interlocutore riconosciuto dalla Stazione Appaltante e dai suoi operatori ed è l'unica persona con cui deve interfacciarsi il relativo referente della Stazione Appaltante per la gestione delle problematiche relative al servizio. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguiti nei confronti di tale Rappresentante Responsabile si intende eseguito all'Appaltatore.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Il personale deve essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio, possedere requisiti di igiene e sanità richiesti dalle norme vigenti, essere di provata capacità e moralità, parlare, leggere e scrivere correttamente in italiano, saper utilizzare, previa formazione a carico dell'Appaltatore ed in modo adeguato, strumenti informatici eventualmente necessari all'esecuzione del servizio, mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti l'organizzazione della Stazione Appaltante dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, consegnare al personale della Stazione Appaltante qualsiasi oggetto trovato durante lo svolgimento del servizio, rispettare tutte le norme di sicurezza sul lavoro, adeguarsi tassativamente alle disposizioni della Stazione Appaltante in materia di sicurezza, evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività svolte dagli operatori della Stazione Appaltante, rifiutare qualsiasi compenso o regalia, non fumare in orario di servizio.

L'Appaltatore deve esibire, ad ogni richiesta della Stazione Appaltante, i contratti di assunzione, il Libro Unico del Lavoro (LUL), o il libro matricola, il libro paga ed il registro previsti dalle normative vigenti.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a fornire, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, tutte le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale (ad es. elenco del personale impiegato con relativi qualifica/profilo professionale, CCNL applicato, monte ore settimanale, livelli retributivi, indennità, superminimi, scatti anzianità, stipendio annuo lordo, indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati o assunti ai sensi della Legge 68/99, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, ecc.).

Il personale deve:

- ✓ Essere dotato di idonea divisa e cartellino identificativo;
- ✓ evitare di intrattenersi con l'utenza durante l'esecuzione del servizio;
- ✓ mantenere un contegno decoroso;
- ✓ rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche;
- ✓ osservare l'obbligo del segreto d'ufficio.

Art. 6

Normativa sul lavoro, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (INPS, INAIL o casse equivalenti) ed assunzione di lavoratori disabili ex L. 68/1999.

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle attività oggetto del contratto, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e dai Contratti Integrativi di Lavoro territoriali applicabili alla data di stipula del contratto relativo al presente appalto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Tale obbligo permane anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 7

Tutela della salute e sicurezza e igiene sul lavoro

L'Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si esegue l'appalto, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e dichiara, a firma del Legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per il presente appalto la Stazione Appaltante non ha evidenziato rischi da interferenza. Qualora l'Appaltatore rilevi, al contrario, la presenza di rischi da interferenza dovrà darne atto nell'offerta economica, indicandone i relativi costi, e dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza al Direttore dell'esecuzione del contratto, per la redazione del DUVRI.

Art. 8

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabili nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", ai link https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/8157-DPR_62_16.4.2013.pdf, e <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/CdC.pdf>.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a dare la massima diffusione di detti codici a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio.

La violazione degli obblighi previsti nei codici di condotta sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9

Incompatibilità ex dipendenti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, l'Appaltatore non deve avere concluso o concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve avere attribuito o attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a pena di nullità del contratto.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 10

Clausola sociale

Non applicabile.

Art. 11

Conformità a standard sociali minimi

I beni oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato d’oneri, che dovrà essere sottoscritta dall’aggiudicatario **(Allegato n. 1 “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”), in fase di aggiudicazione del contratto.**

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate e documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 27 del presente capitolato.

Art. 12

Responsabilità civile e assicurazioni

L’Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno a persone, animali o cose che si verifichi in dipendenza dell’esecuzione del servizio, anche derivante da vizio dei beni forniti o dalla condotta, attiva od omissiva, del personale dipendente o collaboratore o socio dell’Appaltatore, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che colpisca i lavoratori dell’Appaltatore e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell’esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore, si impegna a manlevare la Stazione Appaltante dalla responsabilità patrimoniale verso terzi, in caso di danni verificatisi durante l’esecuzione del contratto e a tenerla indenne dalle azioni legali eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati. A tal fine, l’Appaltatore



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

stipula e mantiene in essere per tutta la durata dell'appalto apposite polizze assicurative RCT e RCO, da produrre 10 giorni prima della stipula del contratto.

Le polizze RCT e RCO devono avere idonei massimali di garanzia, comunque non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona, e dovranno garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori dell'Appaltatore per infortuni e/o malattie professionali. L'onere relativo si intende ricompreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni non coperti da assicurazione o eccedenti il massimale di polizza.

Al fine di verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata dell'appalto, allo scadere del periodo assicurato l'Appaltatore produce alla Stazione Appaltante la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo, che deve essere complessivamente pari alla durata dell'appalto.

La mancata stipulazione o il mancato rinnovo delle polizze o la non conformità delle stesse a quanto stabilito nel presente articolo costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi del presente Capitolato.

In caso di partecipazione in forma aggregata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato sulla garanzia definitiva.

Art. 13

Tutela contro azioni di terzi

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultima per eventuali violazioni di diritti di marchio, di brevetto o d'autore. L'Appaltatore di obbliga a rifondere alla Stazione Appaltante le spese processuali, il risarcimento del danno ed ogni altra somma dovuta ad altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato, oltre agli ulteriori danni.

Art. 14

Normativa sopravvenuta

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 20 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

In particolare, qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie relative ad autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il fornitore è tenuto a rinnovare e trasmettere le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

Art. 15

Divieto di sospensione del servizio

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico e di pubblica necessità. La sospensione dell'esecuzione del servizio può essere disposta esclusivamente dalla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2026.

E' fatto divieto all'Appaltatore di interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, anche in caso di ritardo o sospensione dei pagamenti o di controversie stragiudiziali o giudiziali con la Stazione Appaltante.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c., e può costituire reato, ex art. 331 c.p., con conseguente l'obbligo per la Stazione Appaltante di sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 16

Scioperi e cause di forza maggiore

Il diritto di sciopero del personale addetto all'appalto è regolato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" ed è esercitabile con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni.

In caso di sciopero, l'Appaltatore dovrà garantire l'effettuazione delle prestazioni indispensabili, individuate di concerto con il Direttore dell'esecuzione del Contratto, mettendo a disposizione idonei operatori in numero adeguato. L'Appaltatore dovrà comunicare i modi e tempi di erogazione dei servizi e le misure per la riattivazione.

Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di eventi straordinari e imprevedibili che rendano temporaneamente impossibile l'esatto adempimento dell'obbligazione.

Art. 17

Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09/10/2025, sottoscritto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Regione del Veneto: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/o77DJQMWxD46oxH>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Art. 18

Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Art. 19

Prevenzione interferze illecite -Misure anticorruzione

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis.

Art. 20

Ulteriori obblighi informativi

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri, del subappaltatore e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del Contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori/servizi o forniture, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

Art. 21

Fatturazione e pagamenti

Per l'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante paga un corrispettivo sulla base dei prezzi a giornata di noleggio indicati nell'offerta economica. L'importo remunera ogni prestazione posta a carico dell'Appaltatore dal contratto, dai capitolati di gara e dall'offerta tecnica.

I pagamenti vengono effettuati con cadenza mensile posticipata, previa emissione di fattura.

Le Parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica deve essere conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ed emessa secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>.

La fattura elettronica deve essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: **UFI8LR**.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative e deve riportare i seguenti dati:

- descrizione del servizio e relativa quantità (giornate di noleggio – utenza)
- numero e data dell'ordine della Committente
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione dei codici CUP (ove previsto) e CIG comportano l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.

Le fatture sono emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che remunerano ogni prestazione ed onere posto a carico dell'Appaltatore dal contratto, dal presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica, oltre che qualsiasi onere aggiuntivo che si renda necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

L’IVA resta a carico della Stazione Appaltante ed è applicata nella misura prevista dalla normativa vigente. Il pagamento delle fatture ha luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del DEC, che avviene entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

Gli interessi moratori sono corrisposti nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 231/2002.

I pagamenti sono effettuati sul conto corrente bancario o postale dedicato intestato all’Appaltatore, di cui questi deve fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, le fatture devono essere emesse dalla mandataria: Il pagamento delle fatture viene eseguito unicamente nei confronti della mandataria, che provvede al pagamento delle mandanti

Su richiesta della mandataria, le fatture possono essere emesse da ciascun membro dell’RTI, per la quota di prestazione da questi eseguita e, in tal caso, il pagamento viene eseguito direttamente alle imprese dell’RTI. In ogni caso, la Stazione Appaltante non è responsabile in ordine alle obbligazioni interne all’RTI derivanti dal contratto d’appalto.

Le disposizioni previste per la fatturazione e il pagamento dell’RTI si applicano anche in caso di consorzi.

Il pagamento delle fatture è effettuato a condizione che il servizio sia stato regolarmente eseguito.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Stazione Appaltante può sospendere, i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o alla definizione della pendenza, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Art. 22

Adeguamento ai prezzi Anac o OPRVE

Qualora, durante il periodo contrattuale, l’Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l’Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicino il prezzo di riferimento del servizio in appalto, l’Appaltatore deve adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di adeguamento, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

Art. 23

Revisione prezzi e rinegoziazione

Si veda l’art. 3.3 del Disciplinare di gara.

Art. 24

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Appaltatore, i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

I soggetti di cui al comma 1 devono utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.

Prima dell’avvio dell’appalto, l’appaltatore ed il subappaltatore comunicano all’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”, all’indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove previsto).

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.itPEC protocollo.aulss8@pecveneto.itwww.aulss8.veneto.it

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 25***Cessione dei crediti***

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento da questi utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e indicati nel presente Capitolato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Art. 26***Controlli e verifiche di conformità'***

Per tutta la durata dell'appalto il DEC, anche tramite un suo delegato, verifica la conformità delle prestazioni rese a quanto contrattualmente previsto.

Entro 15 giorni dalla data della verifica, il DEC trasmette al RUP un verbale che relaziona sull'andamento dell'esecuzione del servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali e che comprende le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari al miglioramento delle prestazioni

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sul rispetto degli obblighi contrattuali in ogni momento, anche su segnalazione degli utenti.

Art. 27***Inadempimenti***

In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, l'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto.

Nel caso in cui l'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la mancata o parziale sostituzione mancata



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause imprevedute e imprevedibili si applicheranno le penali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Art. 28

Penali

Sono applicate penali pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale:

- in caso di consegna di beni viziati o privi delle qualità pattuite, per ogni giorno;
- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nel contratto, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nella consegna, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di consegna non conforme alle modalità pattuite, per ogni difformità riscontrata in caso di mancata sostituzione, completa o parziale, o mancato ritiro dei prodotti danneggiati o viziati entro i termini fissati, per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nel ritiro dei prodotti;
- in caso di ritardo nel ripristino dei teli di copertura;
- in caso di ritardo negli interventi di manutenzione preventiva;
- in caso di ritardo negli interventi di manutenzione correttiva;
- in caso di incompletezza o ritardo nell'assistenza tecnica, per ogni giorno di mancato completamento dell'intervento;
- in caso di inosservanza, anche lieve o parziale, di tutti gli altri obblighi contrattuali e delle norme del Codice Civile in genere;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per ogni giorno di ritardo;
- per esecuzione non conforme alle modalità indicate nel Capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta presentata, per ogni giorno di non conformità;
- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, tenuto dal personale addetto all'appalto. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, obbliga l'Appaltatore alla sostituzione del personale interessato entro 10 giorni dall'accertamento della Stazione Appaltante;
- per ogni giorno di impiego di operatori privi dei requisiti o titoli previsti dal Capitolato Tecnico e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale;

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli inadempimenti contrattuali che possano dar luogo all'applicazione delle penali sono contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R. L'Appaltatore deve rappresentare alla Stazione Appaltante, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Stazione Appaltante, le penali possono essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Appaltatore deve effettuare il pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avviene, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla garanzia definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore deve provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale, il contratto può essere risolto per grave inadempimento, con esecuzione in danno dell'Appaltatore inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 126, comma 1, del D. Lgs 36/2023.

Art. 29

Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante può assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione. Entro tale termine l'Appaltatore deve adempiere o rappresentare alla Stazione Appaltante, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122, co. 1, del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, quando l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1.

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara;
- accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo al contraente subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- mancata sostituzione, entro 10 giorni dal terzo accertamento, del personale che abbia tenuto per più di due volte o continuativamente un comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- tre accertamenti di mancata sostituzione immediata di operatori privi dei requisiti o dei titoli previsti dal Capitolato Tecnico e dall'offerta presentata;
- ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data prevista negli atti di gara;
- reiterato accertamento dell'avvenuta consegna di prodotti difettosi, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara;
- reiterati ritardi delle prestazioni rispetto ai termini previsti dal contratto;
- interruzione o sospensione del servizio non disposta dalla Stazione Appaltante;
- somma delle le penali applicate che superi il 10% del valore del contratto;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, a seguito di prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni RTC RCO di cui al presente Capitolato;

La Stazione Appaltante risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di:

- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente Capitolato;
- mancata comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Vicenza, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

- sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. disposti nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa;
 - sospensione dell'attività commerciale, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata, salva l'autorizzazione alla prosecuzione l'attività emessa dall'Autorità Giudiziaria;
 - cessione del contratto non approvata o subappalto non autorizzato;
 - in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

La Stazione Appaltante risolve il contratto, ai sensi dall'art. 122, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, nel caso:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

La Stazione Appaltante risolve il contratto negli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste e salvo il risarcimento del danno ulteriore. ex art. 1382 c.c.. Sono esclusi in capo alla Stazione Appaltante obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatore, cui vengono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le maggiori somme necessarie all'esecuzione o al completamento del servizio sono prelevate dalla garanzia definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, maturati ad altro titolo.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.itPEC protocollo.aulss8@pecveneto.itwww.aulss8.veneto.it**Art. 30*****Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023***

Ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 31***Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.***

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21-sexies della L. 241/1990 e all'art. 1373 c.c., la Stazione Appaltante può recedere in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno 30, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC o lettera raccomandata A/R:

- nel caso in cui una centrale di committenza, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023, abbia aggiudicato un appalto avente il medesimo oggetto del servizio;
- in caso di normativa sopravvenuta contrastante con l'esecuzione dell'appalto;
- per motivi di interesse pubblico;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo o logistico interessanti la Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite. E' escluso il pagamento all'Appaltatore di penali e di ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c..

Art. 32***Subappalto, cessione del contratto, vicende soggettive del contraente***

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio/la fornitura senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, salvo che ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento debitamente indicate in sede di offerta.

Almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, l'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il contratto di subappalto, unitamente ai documenti di cui all'art. 119, co. 5, del D.Lgs 36/2023.

Prima dell'inizio della prestazione, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis, e dell'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs 36/2023.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture le clausole previste nel Protocollo di Legalità.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro dell'Appaltatore, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

I pagamenti relativi alle forniture prestate dal subappaltatore e dai titolari di sub-contratti vengono eseguiti dall'Appaltatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. I pagamenti sono eseguiti direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del D.Lgs. 36/2023 in tema di subappalto.

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui all'aggiudicatario succeda un altro operatore per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni, che comportino successione nei rapporti pendenti, l'Appaltatore ne dà tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, che approva la cessione del contratto, qualora il cessionario soddisfi gli iniziali criteri di selezione.

Art. 33

Trattamento dei dati

I dati riguardanti l'Appaltatore, il subappaltatore o i soggetti in subaffidamento, vengono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" rilascia all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nei termini sotto riportati.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023, dalla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), dalle banche dati di altri Enti Pubblici e dalle banche dati utilizzate dall'Azienda ULSS n. 8 "Berica".

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Asseberg, Tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è LTA S.r.l., E-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto e alla tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per azioni nelle quali la stessa risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati, altresì, al fine di consentire



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

l'accesso agli atti di cui all'art. 22 della L. 241/1990 e all'art. 5, co. 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013 e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", l'ANAC, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia per le entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione della concessione, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti, ex art. 22 della L. 241/1990 e art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 33/2013, e gli utenti che prendano visione del sito aziendale www.aulss8.veneto.it.

I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di emanazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

Art. 34

Responsabile del trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali, consultabile sul sito ULSS https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/08/REGOLAMENTO_aziendale_privacy.pdf, l'Appaltatore potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del contratto. Il modello di accordo di nomina è consultabile sul sito ULSS <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2025/09/Accordo-per-la-nomina-Responsabile-ART-28-GDPR.pdf>.

Art. 35

Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- PEC (posta elettronica certificata),
- lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale indicata nella domanda di partecipazione alla gara.

L'Appaltatore, in sede di istanza di partecipazione alla gara, indica la sede legale, la PEC ed il telefax ai quali vengono dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Art. 36

Spese contrattuali, imposte e tasse

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte istante. Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Art. 37

Foro competente

Per tutte le controversie eventualmente insorte tra le parti, in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 38

Modifiche del contratto, norme di rinvio e finali

Durante il periodo di efficacia, il contratto può essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Allegato n. 1 del Capitolato d'oneri Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....
in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 ratificata in Italia con Legge del 27 Maggio 1991 n. 176;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182):
 - a) I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
 - b) L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
 - c) I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
 - d) Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
 - e) Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
- Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
 - E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
 - Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

1. Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98).

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:.....